ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 13

Poteri del sindaco e del presidente della provincia

Il comma 5 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dai seguenti: " 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48. 5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'articolo 51 della presente legge, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali".

Versione in vigore dal 28 marzo 1993, non più in vigore dal 13 ottobre 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Estremi	Legge 25 marzo 1993, n. 81
Capo	II — Competenze degli organi comunali e provinciali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/elezione-diretta-del-sindaco-del-presidente-della-provincia-del/art-13-poteri-del-sindaco-e-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

del-presidente-della-provincia/versione/0